



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	Programmazione, Progettazione ed Appalti

DETERMINAZIONE

N. <u>259</u> / gen. del <u>05/04/2011</u>	N. <u>79</u> del <u>31 MAR. 2011</u>
--	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. Approvazione schema di contratto d'appalto
--

L'anno **duemilaundici** addì 30 del mese di marzo, alle ore 12 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

premessi che:

- Con deliberazione di G.C. n. 718 del 18.11.2010, rettificata con successiva deliberazione di G.C. n. 46 del 28.01.2011 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici per l'importo complessivo pari ad € 130.000,00, il quale è finanziato con devoluzione di residui di mutui contratti con la Cassa DD.PP.;
- Con determinazione dirigenziale n. 40/III del 22.02.2011, n. 173/gen. del 01.03.2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- A seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i., con determinazione dirigenziale suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Plastisignal s.r.l. di Roma per l'importo pari ad € 84.781,43, compresi oneri della sicurezza;

Atteso che:

- Per gli adempimenti riguardanti la stipula del contratto d'appalto con la ditta Plastisignal s.r.l., necessita l'approvazione del relativo schema;

Visto che l'approvazione dello schema di contratto d'appalto ricade nell'ambito nella competenza del sottoscritto Dirigente;

Visto Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e s. m. e i.;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per le motivazioni su esposte,

DETERMINA

- 1) di approvare lo schema del contratto d'appalto, allegato e parte integrante della presente determinazione, riguardante i lavori di **rifacimento e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici**, dell'importo pari ad € 84.781,43, oltre IVA, che sarà stipulato con la ditta appaltatrice PLASTISIGNAL s.r.l. con sede a Roma in Via Glorioso, n. 29, avente partita I.V.A.: 05734641003;
- 2) di dare atto che i lavori sono finanziati con devoluzione di residui di mutui della Cassa DD.PP.;
- 3) di dare atto che l'ufficio legale e contratti provvederà alla stipula dell'atto di rogito;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento:
 - ha effetto immediato, avendo la spesa copertura finanziaria e non va pertanto sottoposta a "visto" del Responsabile del Servizio Finanziario;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Repubblica Italiana

CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Rep. N°.....

Oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI.**
C.U.P.: J57H10000920004

L'anno duemilaundici, il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Terracina autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a) Dott. Ing. Vincenzo Fusco, nato a Guglionesi (CB) il 02/01/1952, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terracina, C.F.: 0246180590, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento III - Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b) nato a il, residente in, via, in qualità di con sede in (...), n°....., C.F., Partita IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 40/III del 22.02.2011, n. 173/Gen. del 01.03.2011, è stato approvato il progetto di esecutivo dei lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici per un importo da appaltare di € 99.523,00 (euro novantanovemilacinquecentoventre/00) di cui € 97.097,57 (euro novantasettemlanovantasette/57) oggetto dell'offerta e € 2.425,43 (euro duemilaquattrocentoventicinque/43) per oneri per la sicurezza già predeterminati dal Comune e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs n. 163/06 e s.m. i., con determinazione del Dirigente del Dipartimento III - Lavori Pubblici., n. 59/III dell'11.03.2011, n.218/gen. dell'11.03.2011, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta PLASTISIGNAL s.r.l. con sede in Roma (RM), per il prezzo complessivo di € 84.781,43 (euro ottantaquattromilasettecentottantuno/43), compresi oneri della sicurezza pari ad €

2.425,43, come di seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del 15,182.%, sul prezzo a base d'asta, acquisita agli atti con prot. n. 12307/I del 10.03.2011.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto.

Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di rifacimento e manutenzione degli impianti semaforici. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art.3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 84.781,43 (euro ottantaquattromilasettecentottantuno/43), al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri della sicurezza che ammontano a € 2.425,43 (euro duemilaquattrocentventicinque/43) e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs 163/2006 e s. m. e i., per cui i prezzi unitari "offerti dall'appaltatore" di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

Art.4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs 163/06, e ss.mm., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. ii.
3. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.136, comma 1, del Regolamento II.pp.
4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
5. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art.117 e 133 del codice di contratti. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art.5. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
(per i contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni)
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.117 e133 del codice dei contratti.
(ovvero, in alternativa per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni)
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art.117. del codice dei contratti.

Art.6. Pagamenti in acconto.

1. Ai sensi del Codice dei contratti non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 19.330,982 (euro diciannovemilatrecentotrenta/982).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Art.7. Pagamenti a saldo.

1. Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale .
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di "Regolare Esecuzione" (ovvero) "Collaudo provvisorio".
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.8. Consegna dei lavori - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Sospensione dei termini.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali o fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine contrattuale.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Comune per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'art.127, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui Il.pp., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa dei lavori risultano dall'apposito verbale.
6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art.9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di €. 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo.
2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione lavori sostenute dal Comune per effetto della maggiore durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art.10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di "regolare esecuzione" o "collaudo" deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito verbale, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione" o "collaudo", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dal, presso con i seguenti dati identificativi del conto corrente n. codice IBAN intestatario C.F. che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
 - a)
 - b)

2. in caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Terracina gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.12. Riserva di verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 c. 9 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Art.13. Risoluzione del contratto.

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto. Nelle ipotesi indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa.
3. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

5. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appaltatore risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nominare il supplente prevista dall'articolo 116, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm..
7. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:
 - a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art.14. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art.15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante "polizza assicurativa" (ovvero) "fideiussione bancaria" numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €. (.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. Il Comune:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione" o "collaudo provvisorio".

Art.16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di "regolare esecuzione" o "collaudo provvisorio con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di € (.....).

Art.17. Adempimenti in materia antimafia

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

(Ovvero)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data , numero e archiviata al protocollo informatico del Comune alla posizione numero , trasmessa dalla Prefettura di , ai sensi dell'art.4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

(Ovvero)

alla comunicazione rilasciata in data , numero dalla Prefettura di , ai sensi dell'art.3 del d.P.R. n. 252 del 1998.

Art.18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art.19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo della sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa istanza autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Il Comune non provvede, al pagamento diretto dei subappaltatori..

Art.21. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. La cessione di credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. (eventualmente, qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art.115, comma 4, Reg.II.pp.) Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art.22. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri.

Art.23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.

Art.24. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di _____ fogli.

Il Comune di Terracina

L'Appaltatore

Il Segretario comunale rogante

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Adalberto Cervelloni



Il Dirigente

Dott. Ing. Vincenzo Fusco



Terracina, 30 MAR. 2011



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato ~~*affisso~~ il giorno 5 APR. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
Enrico Grossi



Il Segretario Generale
Dott. Luigi Piloni



Terracina, [5 APR. 2011

* PUBBLICATO